



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000165/08

Roma, 18 luglio 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi S.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: - provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008, recante "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi";*
- B) *Finanziamento del CONI - Decreto - Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";*
- C) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi";*
- D) *Decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 29 aprile 2008, recante "Trasferimento di personale ex SPORTASS all'INPS e all'INAIL".*
- E) *Ordinanza P.C.M. 13 giugno 2008 (Mondiali nuoto <<Roma 2009>>).*

- Nuovo sistema di giustizia e di arbitro per lo sport del CONI

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

A) DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL 16 APRILE 2008 RECANTE "ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 152 del 1° luglio 2008, il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione del disposto di cui all'art. 51, comma 2 – bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e recante norme in tema di assicurazione obbligatoria degli sportivi.

Tale decreto, di cui si allega copia, consta di 18 articoli e definisce, come di seguito evidenziato, le regole per la costituzione e la gestione dell'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

Il decreto in parola, all'articolo 1, prevede la stipula di un'assicurazione obbligatoria nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.

In altri termini, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, e denominati "soggetti obbligati", sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati (sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente).

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per "atleti" si intendono tutti i soggetti che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico, mentre per "dirigenti" si intendono tutti i soggetti tesserati con tale specifica qualifica dai soggetti obbligati.

Con il termine "tecnici", infine, si fa riferimento a tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori, nonché alle analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Da ultimo, si segnala che il decreto non prevede alcuna copertura per responsabilità civile verso terzi in capo ai gestori degli impianti sportivi.

Premio assicurativo

A norma dell'articolo 2 del presente decreto, i soggetti assicurati, come precedentemente individuati, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

A tale riguardo, l'articolo 15 statuisce che il pagamento del premio, da parte del soggetto obbligato, è condizione necessaria ed indefettibile per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo è inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.

Peraltro, in caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, l'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni

preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

L'assicurazione opera, dispone il comma 3 dell'articolo 3, senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le suddette attività si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni, nonché nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha cagionato l'infortunio.

In una parola, l'applicazione della tutela riguarda gli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive purché svolte in impianti a norma, sulla base della normativa all'uopo vigente.

La garanzia assicurativa ha inizio, in base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 3, dal momento del tesseramento (che si perfeziona – si ribadisce – solo con il pagamento del premio) e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Titolo per le prestazioni assicurative

Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario - dispone l'articolo 4 - essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalità statuite dai soggetti obbligati, ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente rispetto all'infortunio, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 e dall'articolo 15.

Infortuni indennizzabili

Per infortunio indennizzabile il presente decreto (all'articolo 5) si riferisce all'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività sportive di cui in precedenza, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che provochino la morte o l'invalidità permanente. Sono, altresì, indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che determinino la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

Ai sensi dell'articolo 6, l'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Di converso, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette a cagionate dall'infortunio, vale a dire come se l'infortunio stesso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Resta fermo, tuttavia, quanto previsto dal successivo articolo 17 con specifico ed esclusivo riferimento agli atleti disabili.

In deroga a quanto in precedenza stabilito, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva

indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione medesima.

Estensione della tutela assicurativa

L'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che accadono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tale ipotesi, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato. Il legale rappresentante si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Cosiddetto "rischio in itinere"

La tutela assicurativa è estesa pure al cosiddetto "rischio in itinere". Infatti, ai sensi dell'articolo 8, l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività sportiva di cui in precedenza. Restano esclusi, ovviamente, dall'ambito della tutela assicurativa gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o, comunque, di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

Inoltre, l'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività sportive ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Esclusione della tutela assicurativa

L'articolo 9 del presente decreto stabilisce i casi di esclusione della tutela assicurativa.

Ciò premesso, fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l'assicuratore e compatibili con quanto disposto dal decreto stesso, l'assicurazione, in ogni caso, non opera:

- a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale e di quello sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Prestazioni assicurative

L'articolo 10 stabilisce i limiti delle prestazioni assicurative.

Pertanto, la prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

- a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
- b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in un'unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui al successivo articolo 11.

I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle precedentemente rappresentate, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

Ai sensi dell'articolo 11, nell'ipotesi di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione dell'apposita "tabella lesioni" in allegato A) al presente decreto.

I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Indennizzo per il caso di morte

La disciplina relativa all'indennizzo per il caso di morte costituisce oggetto dell'articolo 12.

Quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, denominati beneficiari.

Qualora la morte intervenga entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Infine, qualora, a seguito di un evento non indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ipotesi in cui, dopo il pagamento del capitale, risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

Ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti ed alle condizioni contrattualmente definiti:

- a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti il suddetto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
- d) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;
- e) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Scelta dell'assicuratore

L'articolo 14 del decreto impone ai soggetti obbligati di scegliere l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. A tale riguardo, i soggetti obbligati individuano la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti.

Tale procedura competitiva, pertanto, risulta essere ad evidenza pubblica; essa, infatti, deve essere condotta, da parte delle Federazioni sportive e delle Discipline associate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice degli appalti pubblici). Ciò premesso, il presente decreto dimostra di sposare il principio in base al quale, quando le Federazioni e le Discipline associate (soggetti di diritto privato) pongono in essere attività finalizzate alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, partecipano della natura pubblicistica del CONI.

Il CONI, infine, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

A tale proposito i soggetti obbligati sono tenuti a dare comunicazione al CONI stesso dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

Attività informativa ed educativa

L'articolo 16 del presente decreto prevede la determinazione di campagne informative rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio, al fine di promuovere la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive. Peraltro, campagne informative devono essere realizzate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

A tale riguardo, il Ministro con delega per le attività sportive, di intesa con il Ministro della salute, sentiti il CONI ed il Comitato Italiano Paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo. Avvalendosi dell'ausilio dei soggetti obbligati promuove, altresì, campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

Soggetti disabili

L'articolo 17 statuisce che, con separato decreto, sentito il Comitato Italiano Paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.

Disciplina transitoria

In base all'articolo 18, i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute **entro il 31 marzo 2009**. In altre parole, le attuali convenzioni assicurative dovranno essere adeguate ai requisiti minimi sanciti dal decreto in argomento entro il suddetto termine.

B) DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”.

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, il decreto indicato all'oggetto.

Nel provvedimento in esame sono contenute alcune rilevanti disposizioni che interessano direttamente il settore sportivo.

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio – manifestazioni sportive

L'articolo 22, comma 1, del presente decreto apporta sostanziali modifiche all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ciò premesso, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 – bis del Codice Civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

I concessionari dei servizi verranno individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, unitamente ai criteri ed alle modalità per il versamento dei relativi contributi. In attesa del decreto ministeriale, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie di lavoro interinale.

Infine, è stata abrogata la norma che limita le categorie di prestatori di lavoro accessorio (art. 71 d. lgs. 276/2003).

Esclusione dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) dalla procedura di soppressione degli enti pubblici

L'articolo 26, comma 1, del presente decreto esclude le Federazioni Sportive aventi natura di ente pubblico dalla procedura di soppressione degli enti pubblici di cui al comma 636 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, come tale, può ritenersi applicabile all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), per la quale, peraltro, è in corso il processo di riordino.

La norma in questione dispone, infatti, che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge. Sono esclusi dall'applicazione di tale disposizione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato (in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 31 luglio) in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca. Sono, altresì, esclusi dalla procedura di soppressione gli altri enti confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, nonché quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

Le funzioni esercitate dagli enti soppressi sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.

Sono, inoltre, soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica maggiore alle 50 unità che, al 31 dicembre 2008, non saranno confermati, riordinati o trasformati dalle rispettive amministrazioni.

“Taglia carta”

L'articolo 27, comma 1, del decreto in argomento stabilisce che, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella sostenuta nel corso del 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

Il comma 2 dell'articolo in questione statuisce che, al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto – legge.

Certificazioni e prestazioni sanitarie – Testo Unico dell'immigrazione

L'articolo 37 del decreto in oggetto prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, nell'ambito del quale saranno individuate le certificazioni e le prestazioni sanitarie da abrogare. Ciò al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e di consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando, comunque, le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, secondo il comma 2 dell'articolo 37, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (cd. Testo Unico dell'immigrazione), non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Risorse economiche in favore del CONI

L'articolo 63, comma 9, del presente decreto, apportando una modifica all'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che le risorse economiche, pari a 450 milioni annui, in favore del CONI sono prorogate fino all'anno 2011.

Inoltre, in base al comma 2 dell'articolo 63, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, non si applica limitatamente all'anno 2008. Infine, l'articolo 60, comma 10, statuisce che per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. In altre parole, per il 2009 non trova applicazione l'obbligo di accantonare e rendere indisponibile l'importo deciso dalle citate norme della legge finanziaria 2007.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

L'elenco n. 1, allegato al presente decreto, indica dettagliatamente le riduzioni finanziarie delle Missioni di spesa concernenti il Ministero economia e delle finanze con riferimento al triennio 2009 – 2011. Con riguardo alla Missione di spesa "Giovani e sport", per l'anno 2009 è prevista una riduzione di 127.480 euro, di cui 95.702 predeterminati per legge; per l'anno 2010 una riduzione di 140.736 euro, di cui 107.441 predeterminati per legge; infine, per l'anno 2011, è prevista una riduzione di 108.407 euro, di cui 49.638 predeterminati per legge.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE

"Taglia leggi"

L'articolo 24 del presente decreto rimanda all'allegato A del decreto stesso, nel quale sono individuate ben 3574 leggi abrogate a far data dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.

"Taglia oneri amministrativi"

L'articolo 25 del presente decreto prevede l'approvazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, di un programma per misurare gli oneri amministrativi che derivano da obblighi informativi nelle materie di competenza statale. L'obiettivo è tagliare questi oneri del 25% entro il 31 dicembre 2012. Sono previsti tagli anche per le materie di competenza regionale, in relazione alle quali si provvede ai sensi dell'articolo 20 – ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. Lo stato di avanzamento delle semplificazioni è monitorato sul sito web del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero per la semplificazione normativa, nonché sui siti dei Ministeri e degli Enti pubblici statali interessati.

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

L'articolo 46 del decreto in oggetto apporta delle modifiche al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, da ultimo, dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ciò premesso, le pubbliche amministrazioni possono conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi, o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la loro maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co. co. co.) per svolgere funzioni ordinarie, o il loro utilizzo come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha provveduto a stipulare i contratti.

Anche gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, ma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle richiamate disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

L'articolo 71 detta specifiche disposizioni con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In base a tale norma, i dipendenti pubblici, nel caso di assenza per malattia, ricevono, per i primi dieci giorni, il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità nonché di ogni altro trattamento accessorio. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero in ospedale o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Le assenze per un periodo superiore a dieci giorni o, comunque, la seconda assenza per malattia nel corso dell'anno, devono essere giustificate con un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno: le fasce di orario di reperibilità vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

I termini e le modalità per fruire delle assenze per permesso retribuito sono stabiliti dai contratti collettivi o dalle norme di settore. In via generale, le assenze non sono equiparate alle presenze per la distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione collettiva. Fanno eccezione, tra le altre, le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare. Tutte le disposizioni precedenti, di cui al ripetuto articolo 71 del presente decreto, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

C) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 GIUGNO 2008 RECANTE “DELEGA DI FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ON. ROCCO CRIMI”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 28 giugno 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si delegano al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, on. Rocco Crimi, determinate funzioni in materia di sport. In particolare, il decreto prevede che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, on. Rocco Crimi, è delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle seguenti materie:

- a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
- b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO ed alla WADA (Agenzia mondiale antidoping);
- c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
- d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;
- e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

D) DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL 29 APRILE 2008 RECANTE “TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EX SPORTASS (CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI) ALL'INPS E ALL'INAIL”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 152 del 1° luglio 2008, il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, e recante norme in tema di trasferimento di personale ex SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) all'INPS ed all'INAIL.

In base all'articolo 1 del suddetto decreto, a far data dal 1° gennaio 2008, il personale già in servizio alle dipendenze della soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), trasferito provvisoriamente, per il periodo 2 ottobre – 31 dicembre 2007, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto - legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è trasferito in via definitiva come segue:

all'INPS: n. 11 unità;
all'INAIL: n. 4 unità.

Il direttore generale di SPORTASS mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria, che si prevede conclusa – salvo richiesta di proroga da parte degli Istituti interessati – il 30 giugno 2008, con automatica risoluzione del relativo contratto.

Il Trasferimento del personale nei termini e con le modalità precedentemente indicate, non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'Istituto di destinazione.

Il personale è trasferito ed inquadrato, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, nella corrispondente qualifica dell'ente di destinazione con il trattamento giuridico – economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici. L'INPS e l'INAIL sono autorizzati, laddove necessario, a rideterminare, con delibere da adottarsi secondo la procedura vigente, le dotazioni organiche nelle qualifiche interessate, in misura corrispondente alle unità che non trovano collocazione nei posti vacanti nell'ambito degli organici dei due Istituti. Il direttore generale di SPORTASS, nella fase transitoria di cui in precedenza, è collocato presso l'INPS in posizione di soprannumero.

I fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in misura pari al numero delle unità trasferite moltiplicato per l'importo corrispondente al trattamento economico medio del personale dei due Istituti.

Gli accantonamenti relativi ai trattamenti pensionistici del Fondo integrativo di previdenza e al trattamento integrativo dell'indennità di anzianità del personale di SPORTASS, affluiscono, nell'importo risultante dal bilancio consuntivo 2006, con riferimento alle unità trasferite a ciascun Istituto, ai corrispondenti fondi dell'INPS e dell'INAIL.

E) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 GIUGNO 2008, RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI <<GRANDI EVENTI>> RELATIVI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8, AL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA E PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO DEI MONDIALI DI NUOTO <<ROMA 2009>>".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio (ordinanza n. 3684) indicata all'oggetto.

In base a tale provvedimento, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte della struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, l'ing. Angelo Balducci svolge le funzioni di raccordo tra la predetta struttura di missione, quale stazione appaltante, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed i soggetti coinvolti dagli interventi infrastrutturali da porre in essere ai sensi dei grandi eventi precedentemente richiamati.

Con specifico riguardo allo svolgimento nel territorio della Regione Lazio dei mondiali di nuoto <<Roma 2009>>, ed in particolare al fine di proseguire le iniziative da porre in essere per consentire la celebrazione dell'evento di cui in parola, l'ordinanza dispone che l'ing. Claudio Rinaldi assume il ruolo di Commissario delegato in sostituzione dell'ing. Claudio Balducci, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

NUOVO SISTEMA DI GIUSTIZIA E DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI

Come è noto, il Nuovo Statuto del CONI, approvato con D.M. 7 aprile 2008, prevede, agli articoli 12, 12 bis e 12 ter, l'istituzione di un nuovo sistema di giustizia e di arbitrato per lo Sport. Tale sistema, composto dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sostituisce il precedente, incentrato sulla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1371 del 25 giugno 2008, ha provveduto a ratificare la nomina dei membri e dell'operato della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, nonché a nominare i cinque giuristi di chiara fama, indicati dalla suddetta Commissione e proposti dalla Giunta Nazionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia sportiva, quali componenti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e segnatamente individuati nelle persone di Sua Ecc. Dott. Riccardo Chieppa, Sua Ecc. Dott. Alberto De Roberto, Sua Ecc. Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Luciani e Prof. Roberto Pardolesi.

Ciò premesso, atteso che il concreto insediamento dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva era subordinato proprio al compimento di quegli stessi adempimenti disposti dal Consiglio Nazionale del CONI con la citata deliberazione n. 1371 del 25 giugno 2008, si è, pertanto, formalmente concluso il suo iter di costituzione, previsto dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

Il Consiglio Nazionale, con deliberazione n. 1372 del 25 giugno 2008, ha, altresì, approvato le norme transitorie disciplinanti la fase immediatamente successiva all'atto di insediamento dell'Alta Corte.

Tale fase sarà caratterizzata dall'espletamento di tutti gli adempimenti preliminari e prodromici per l'inizio dell'effettiva attività dell'Alta Corte stessa e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (ivi compresa l'emanazione del Codice per la risoluzione delle controversie e del Regolamento disciplinare degli arbitri).

In particolare, sulla base del regime transitorio all'uopo predisposto, nella fase immediatamente successiva all'atto del suo insediamento l'Alta Corte di Giustizia Sportiva potrà esercitare i poteri normativi, regolatori, organizzativi e consultivi previsti dalla vigente normativa.

Di converso, le funzioni giurisdizionali dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport saranno esercitate a partire dal 15° giorno successivo all'emanazione del Codice per la risoluzione delle controversie e del Regolamento disciplinare degli arbitri.

(Presumibilmente dal 1° novembre 2008).

Fino alla scadenza del suddetto termine le controversie resteranno devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport secondo le norme previgenti.

Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali, alla scadenza precedentemente indicata, non sia stata completata la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, le parte richiedenti potranno riproporre le domande al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

secondo quanto previsto dal Codice per la risoluzione delle controversie e del Regolamento disciplinare degli arbitri.

Il giorno 7 luglio 2008, presso la Sala Presidenti del CONI, si è tenuta la prima riunione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alla presenza di tutti i cinque giuristi componenti i quali hanno, in primo luogo, preso atto delle autocandidature presentate, tramite apposito bando pubblicato sul sito internet del CONI (www.coni.it), dagli aspiranti componenti del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI che, al momento, ammontano a 70.

Dal momento che il termine per la presentazione delle suddette autocandidature è stato prorogato al 30 luglio 2008, i membri dell'Alta Corte hanno ritenuto opportuno proporre la pubblicazione del bando stesso su altri siti web istituzionali (Federazioni Sportive Nazionali, Consiglio Nazionale Forense, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Associazione Nazionale magistrati a riposo, Avvocatura dello Stato, Miur, Cineco), al fine di assicurarne la più ampia forma di pubblicità possibile, sì da poter raggiungere un più elevato numero di candidature.

Quindi, l'Alta Corte ha proceduto ad eleggere il proprio Presidente nonché il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.

E' stato eletto Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, per acclamazione, Sua Ecc. Dott. Riccardo Chieppa, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

E' stato eletto Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, per acclamazione, Sua Ecc. Dott. Alberto De Roberto, Presidente emerito del Consiglio di Stato.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Fagnozzi



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE**

DECRETO 16 aprile 2008.

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

E CON IL

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (Sportass);

Considerato che l'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attività sportiva ed assume quindi, come affermato da una costante giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza pubblicistica;

Sentito, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il CONI per le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.

*Soggetti assicurati e soggetti obbligati
alla stipula dell'assicurazione obbligatoria*

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».

2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Art. 2.

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.

3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Art. 4.

Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalità previste dai soggetti obbligati, ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 15.

Art. 5.

Infortuni indennizzabili

1. Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

2. Sono altresì indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato.

Art. 6.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 7.

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8.

Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo

ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 9.

Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l'assicuratore e compatibili con il presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;

c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Capo III

PRESTAZIONI

Art. 10.

Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;

b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11.

2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Art. 11.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.

2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Art. 12.

Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Art. 13.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;

b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;

f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Capo IV

SCELTA DELL'ASSICURATORE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 14.

Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicità, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti.

2. La procedura competitiva di cui al comma 1 è svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

Art. 15.

Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte del soggetto obbligato è condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

2. Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.

3. In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

TITOLO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 16.

Attività di informazione ed educazione

1. Il Ministro con delega per le attività sportive, di intesa con il Ministro della salute e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.

3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

Art. 17.

Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, possono essere emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria a dei soggetti disabili.

Art. 18.

Disciplina transitoria

1. I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

*Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive*
MELANDRI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

08A04572